

STATUTO

MONTECARLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POLIGNANO A MARE BA VIA A.
ARDITO 26

Numero REA: BA - 491766

Codice fiscale: 06515530720

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-02-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al rep. n. 37960	racc. n. 20393
	STATUTO	
	ART. 1 - COSTITUZIONE	
	E' costituita la società cooperativa a mutualità prevalente	
	denominata "MONTECARLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" .	
	ART. 2 - NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	ART. 3 - SEDE	
	3.1. La cooperativa ha sede nel Comune di Polignano a Mare	
	(BA) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione	
	eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art.	
	111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	Ai soli fini di cui al precedente capoverso la predetta sede	
	viene fissata a Polignano a Mare (BA) in via A. Ardito n. 26.	
	3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi	
	indirizzo del Comune indicato sub. 3.1. con semplice	
	decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle	
	dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle	
	Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento	
	della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1..	
	3.3. Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza,	
	sia in Italia che all'estero, potranno essere istituiti o	

	soppressi con semplice decisione dell'organo amministrativo.
	3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è
	quello risultante dal libro soci.
	ART. 4 - DURATA
	La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre
	duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata
	una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà
	prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il
	diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante
	comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la
	prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede
	sociale.
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi
	di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7)
	dell'art. 2484 Codice Civile, nonché per la perdita del
	capitale sociale.
	ART. 5 - SCOPO E OGGETTO
	5.1. - La cooperativa, operando secondo i principi della
	mutualità, si propone di perseguire l'interesse generale
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione
	sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività
	diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi -
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
	svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b),
	della Legge 381/91. Pertanto, la cooperativa si propone con

4 di 36

	f) Prevedere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento in tutte le attività effettivamente svolte dalla società;	
	g) Gestione di Alberghi, Campeggi, Case ed Appartamenti per vacanze, Affittacamere, Bed & Breakfast, Villaggi Turistici, Agriturismo, Strutture Ricettive in genere, Ristoranti, Bar e Mense di ogni tipo, Agenzie di Viaggio;	
	h) Progettare giardini pubblici e privati ed esercitare l'attività di giardinaggio e manutenzione e sistemazione del verde per conto di Enti Pubblici e/o Privati;	
	i) Effettuare l'attività di potatura, rimonda di alberi e piante in genere, aratura, concimatura, disinfestazione e coltivazione di terreni agricoli, giardini pubblici e privati per conto di Enti Pubblici e/o Privati;	
	l) organizzare e gestire manifestazioni musicali, teatrali, cinematografiche, culturali in genere, congressi, sfilate di moda sia private che pubbliche;	
	m) attività delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici;	
	n) ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie: creazione di pubblicità esterna, ad es. cartelloni pubblicitari, pannelli pubblicitari, opuscoli, allestimento di locandine e vetrine, progettazione di sale d'esposizione e stand, scritte pubblicitarie su autobus e autoveicoli, ecc., attività di grafica pubblicitaria;	

6 di 36

	operazioni necessarie o utili per il raggiungimento degli
	scopi sociali; il tutto nei limiti consentiti dalla legge.
	5.3. Per il raggiungimento degli scopi indicati la
	cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo
	permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria
	attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed
	aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate
	all'associazionismo cooperativo.
	La società potrà aderire, accettandone gli statuti, ad
	organizzazioni o associazioni nazionali di cooperative e
	mutue ed alle loro strutture regionali e provinciali.
	5.4. La società può altresì assumere interessenze e
	partecipazioni in imprese costituite o da costituire, in
	consorzi, società di qualsiasi tipo o imprese di qualunque
	natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio,
	anche in associazioni temporanee d'impresa.
	Può chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte
	dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, nonché i
	contributi e i finanziamenti disposti dagli Enti pubblici
	locali in genere, e da privati, inoltre potrà avvalersi di
	tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e di ogni altro
	genere, previste dalla legislazione vigente e futura per la
	creazione di nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno
	d'Italia.
	5.5. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e

nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

5.6. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

ART. 6 - NUMERO E CATEGORIE DI SOCI

6.1. Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità. A norma dell'art. 4 della Legge 59/92, e sue successive modificazioni, possono essere ammessi nella società particolari categorie di soci cosiddetti sovventori.

6.3. Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa.

6.4. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative o società che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività

	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi
	esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione
	scritta dell'organo amministrativo, che può tenere conto
	delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di
	lavoro.
	6.5. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle diverse
	categorie indicate nel presente atto.
	ART. 7 - SOCI COOPERATORI
	7.1. I soci cooperatori perseguono lo scopo di ottenere,
	tramite la gestione in forma associata e con la prestazione
	della propria attività lavorativa, continuità di occupazione
	e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.
	7.2. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che
	intendano maturare una capacità professionale nei settori di
	cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed
	attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini
	sociali.
	7.3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle
	diverse tipologie previste dalla legge, libero professionale

10 di 36

11 di 36

	comma 2, della Legge 381/91.
	9.4 Nelle ipotesi in cui, a fronte di determinate esigenze
	produttive, l'obbligo del numero minimo non possa essere
	soddisfatto nell'ambito di un determinato periodo, è
	possibile il mantenimento di una percentuale inferiore, in un
	arco temporale che, in assenza di una diversa previsione
	della legge, non può eccedere i dodici mesi. Trascorso tale
	periodo, qualora non sia possibile la reintegrazione della
	percentuale prevista dall'art. 9.3. l'organo amministrativo
	deve convocare l'assemblea dei soci per deliberare lo
	scioglimento della società ovvero la trasformazione da
	cooperativa sociale a cooperativa di produzione e lavoro, o
	in altra forma compatibile con l'attività effettivamente
	svolta e con la composizione della compagine sociale e
	lavorativa.
	Art. 10 - PROCEDURA DI AMMISSIONE
	10.1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda
	scritta all'organo amministrativo contenente, se persona
	fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza,
	codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e
	attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica:
	denominazione sociale, sede, indirizzo di posta elettronica
	certificata e codice fiscale; i motivi della richiesta e la
	categoria di soci a cui chiede di essere iscritto, nonchè
	l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono
	indicare i dati sociali e il nominativo della persona
	delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,
	nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che
	ha deciso l'adesione.
	10.2. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con
	deliberazione degli amministratori su domanda
	dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere
	comunicata all'interessato ed annotata a cura degli
	amministratori nel libro dei soci.
	10.3. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite
	dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede
	di approvazione del bilancio su proposta dell'organo
	amministrativo.
	10.4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta
	dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve
	essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli
	interessati.
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della
	prima convocazione utile.
	10.5. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio

illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 11 - QUOTE

11.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a trenta euro.

11.2. Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

11.3. Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art. 12 - CESSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

12.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

12.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questo posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

12.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione

	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal
	ricevimento della richiesta.
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per
	divenire socio.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre
	opposizione al Tribunale.
	Art. 13 - VINCOLI SULLE QUOTE
	13.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a
	vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore
	della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle
	obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.
	13.2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché
	dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del
	medesimo.
	Art. 14 - RECESSO
	14.1. Il diritto di recesso compete:
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento
	dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o
	scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al
	trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una
	o più cause di recesso previste dalle presenti norme,

16 di 36

15.1. L'esclusione del socio può aver luogo:	
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
rapporto mutualistico;	
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
partecipazione alla società;	
- nel caso indicato all'articolo 2531 del codice civile;	
- nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile;	
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, del	
codice civile;	
- negli altri casi previsti dalle presenti norme.	
15.2. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.	
15.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta	
giorni dalla comunicazione.	
15.4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
Art. 16 - MORTE DEL SOCIO	
16.1. In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei	
requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla	
liquidazione della quota secondo le disposizioni	
dell'articolo 17 seguente.	
16.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
società, invece, subentrano nella partecipazione del socio	
deceduto.	

	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la	
	società consenta la divisione.	
	Art. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	17.1. La liquidazione della quota ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	17.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio	
	defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore	
	nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad	
	esclusione di quelle versate a titolo sovrapprezzo.	
	17.3. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 18 - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	

	Art. 19 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;	
	c) dal fondo per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari;	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 10.3.;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto della liquidazione e successivo scioglimento.	
	Art. 20 - CAPITALE SOCIALE	
	20.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro trenta.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.	
	20.2. La società può anche deliberare aumenti di capitale a	

20 di 36

21 di 36

	Art. 24 - DECISIONI DEI SOCI	
	24.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e distribuzione degli utili/dividendi;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile dell'organo di controllo;	
	d) le modificazioni delle presenti norme;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nelle presenti norme o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	24.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 24.1. possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 26.	
	24.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 24.1., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo, devono essere adottate mediante deliberazione	

	assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.	
	24.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e	
	i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse	
	disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto	
	di voto.	
	Art. 25 - DIRITTO DI VOTO	
	25.1. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	25.2. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota o il numero delle azioni possedute.	
	25.3. I possessori di strumenti finanziari con diritto di	
	voto in assemblea hanno diritto ad un voto qualunque sia	
	l'ammontare del loro apporto.	
	In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori	
	di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci.	
	Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori non danno diritto di voto.	
	Art. 26 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O	
	CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
	26.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate	
	nel precedente punto 24.3., possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata	
	dall'organo amministrativo.	

24 di 36

articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel
Libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERA ASSEMBLEARE

27.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente
punto 24.1. alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi
espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme,
oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un
numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci
aventi diritto, le decisioni dei soci debbono essere adottate
mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo
collegiale.

27.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo,
presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato
nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del
territorio nazionale.

La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio
d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori,
mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo
dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i
soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto
giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera
raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la
prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al
domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di
convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi

	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che
	risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il
	giorno, il luogo e l'ora per una eventuale seconda
	convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data
	fissata per la prima convocazione.
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in
	manca di tali formalità, qualora sia presente o
	rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o
	informati tutti gli amministratori e l'organo di controllo,
	ove nominato, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, del
	codice civile.
	A tal fine l'organo amministrativo, ovvero un socio a ciò
	designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri
	amministratori e all'organo di controllo, l'intenzione di
	riunirsi in assemblea totalitaria.
	27.3. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio
	di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di
	questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con
	il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione,

	accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola
	lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario,
	designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la
	funzione di redigere il verbale dell'assemblea.
	27.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che
	alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro
	soci. È anche consentito l'intervento in assemblea mediante
	mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o
	videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti
	possano essere identificati dal presidente e che sia loro
	consentito di seguire la discussione e di intervenire in
	tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che
	sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali
	argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel
	relativo verbale.
	Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera
	comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea,
	inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega
	che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente
	dell'assemblea.
	La rappresentanza non può essere conferita né agli

28 di 36

modifica delle presenti norme il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 28 - AMMINISTRAZIONE

28.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri, secondo quanto disposto dall'art. 2383 del codice civile.

28.2. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

28.3. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

28.4. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi. E' consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo. È ammessa la rieleggibilità.

28.5. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione. L'organo di controllo, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, del codice civile.

Nel caso in cui non sia nominato l'organo di controllo, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

28.6. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario.

Art. 29 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

29.1. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo punto 29.2., possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese in

qualsiasi caso con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

29.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, c.c. (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione) e dall'art. 2544, comma 1, c.c. (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalle presenti norme, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

In ogni caso di deliberazione collegiale il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con fax, o e-mail da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni, in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri e l'organo di

controllo, ove nominato.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio d'amministrazione possono avvenire anche in luoghi audio e video collegati alle medesime condizioni previste nel presente atto per lo svolgimento in luoghi audio e video collegati delle riunioni dei soci.

29.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro degli amministratori.

Art. 30 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

30.1. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o le presenti norme riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, nonchè conferire delega o procura a terzi e/o soci ad operare sui conti correnti bancari della Cooperativa.

Art. 31 - RAPPRESENTANZA

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la

	rappresentanza legale con potere di firma della società.
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori,
	agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro
	conferiti nell'atto di nomina. La rappresentanza della
	società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente
	del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri
	componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i
	termini stabiliti in sede di nomina.
	Art. 32 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI
	I soci possono stabilire un compenso annuale per l'organo
	amministrativo. Qualora il compenso non venga determinato dai
	soci l'attività dell'organo amministrativo deve intendersi
	prestata in favore della società a titolo gratuito.
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute
	per ragioni dell'ufficio.
	Art. 33 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI
	Il controllo legale dei conti, quello sull'amministrazione e
	sul rispetto dello statuto è regolato dall'articolo 2477 del
	C.C..
	Art. 34 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto
	il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo
	sviluppo della cooperazione.

	Art. 35 - FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano, la stessa ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sotto forma di finanziamenti comunque infruttiferi, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 del codice civile, salvo diversa decisione adottata dai soci all'atto della richiesta del finanziamento.	
	Art. 36 - DISPOSIZIONI GENERALI	
	In caso di scioglimento della società, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 26, nomina uno o più liquidatori scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Per quanto non previsto nelle presenti norme valgono le leggi vigenti in ordine ai principi della mutualità, dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.	
	Art. 37 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nelle presenti norme agli artt. 22 e 34, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	Art. 38 - CONFORMITÀ ALLA L. 59/1992	
	La società non ha finalità speculative ed è retta dai principi della mutualità ai sensi del codice civile, della Legge 59/1992, del D.Lgs. C.P.S. n. 1577/1947 e delle altre	

leggi vigenti in materia:

a) è fatto divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo stabilito dalla legge in materia in rapporto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale e durante la fase di liquidazione e scioglimento;

c) va devoluto, allo scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale - dedotto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione a norma di legge.

Firmato: Donato Spinelli; Andrea Tavassi Notaio segue l'impronta del sigillo

Copia conforme all'originale allegato alla lettera "A" dell'atto a mio rogito del 9.2.2023 Rep. 37960 Racc. 20393
Per gli usi di legge.
Ruffano Largo D'Annunzio, n. 48 il

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU
SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22, COMMI 1, 2 E 3, DEL D.LGS.82/2005,
CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELLA LEGGE 266/91 ART. 8, COMMA 1